

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
Renzo TESTOLIN

IL DIRIGENTE ROGANTE  
Massimo BALESTRA

#### REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal \_\_\_\_\_ per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n 25.

Aosta, li

IL DIRIGENTE  
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 12 dicembre 2025

In Aosta, il giorno dodici (12) del mese di dicembre dell'anno duemilaventicinque con inizio alle ore otto e un minuto, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n.1,

#### LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

**Il Presidente della Regione Renzo TESTOLIN**  
e gli Assessori

**Luigi BERTSCHY - Vice-Presidente**  
**Mauro BACCEGA**  
**Speranza GIROD**  
**Giulio GROSJACQUES**  
**Erik LAVEVAZ**  
**Leonardo LOTTO**  
**Carlo MARZI**  
**Davide SAPINET**

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura provvedimenti amministrativi, Sig. Massimo BALESTRA

È adottata la seguente deliberazione:

N. **1636** OGGETTO :

APPROVAZIONE DELLE RINNOVATE PROCEDURE PER IL CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE SUI TRIBUTI REGIONALI.

L'Assessore al bilancio, finanze e politiche creditizie, Mauro Baccega, ricorda come l'articolo 53 della Costituzione stabilisca che sia dovere di ogni cittadino contribuire alle spese pubbliche secondo la propria capacità contributiva e come, pertanto, il contrasto all'evasione fiscale rappresenti uno dei compiti e degli obiettivi più importanti a livello nazionale per tutte le pubbliche amministrazioni chiamate a coadiuvare lo Stato nel monitoraggio del corretto adempimento fiscale da parte dei contribuenti.

Rammenta che il contrasto all'evasione fiscale deve essere attuato da tutte le amministrazioni pubbliche al fine di poter addivenire ad una maggiore equità fiscale e, in prospettiva, per permettere di ridurre l'imposizione fiscale generale.

Richiama, in particolare, la deliberazione della Giunta Regionale n. 968 in data 28 settembre 2020 ad oggetto *“Approvazione della sistematizzazione delle procedure per il contrasto all'evasione fiscale sui tributi regionali e individuazione di azioni per il proseguimento dell'attività.”* con la quale è stato approvato il documento *“Individuazione di azioni da integrare nei compiti dell'ufficio tributi per il proseguimento dell'attività di contrasto all'evasione fiscale”* contenente le schede relative alle prassi delle procedure considerate utili ed efficaci nell'ottica di un costante monitoraggio del territorio valdostano, nonché le schede relative a nuove iniziative e azioni realizzabili in tema di contrasto all'evasione fiscale su tributi regionali.

Richiama, inoltre, la deliberazione della Giunta Regionale n. 611 in data 31 maggio 2021 ad oggetto *“Approvazione dell'ampliamento delle azioni relative al rafforzamento degli obblighi fiscali da parte dei Dirigenti della Regione, del Consiglio Regionale e dell'Amministrazione scolastica regionale, in sostituzione della scheda n.3 – sez. II – dell'allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 968 in data 29/9/2020.”* con la quale si prevedeva un aggiornamento delle prassi di cui al paragrafo precedente.

Precisa che le attività richiamate nelle deliberazioni menzionate nei paragrafi precedenti costituiscono interventi aggiuntivi rispetto alle ordinarie funzioni svolte dagli uffici tributi degli enti territoriali in materia di recupero dei mancati versamenti dei tributi propri, che riguardano le attività di emissione di avvisi di accertamento e/o ruoli per i mancati versamenti dei tributi per le annualità pregresse.

Rileva come l'ufficio tributi della Struttura Finanze e tributi, nel corso degli anni, abbia approfondito differenti aspetti dei tributi regionali gestiti direttamente, sperimentando attività e procedure volte ad un maggiore monitoraggio del territorio valdostano, in collaborazione con altri enti, in attuazione delle prassi di cui ai punti precedenti.

Fa presente che i risultati di tali attività sono riassunte, ogni anno, in una relazione pubblicata sul sito istituzionale della Regione nel canale tematico *“Tributi regionali e bollo auto”* alla sezione dedicata al *“Contrasto all'evasione fiscale”* alla pagina *“Attività svolta”* in un'ottica di trasparenza e di informazione alla collettività.

Riferisce che, nel corso del 2025, è stata svolta un'analisi approfondita delle attività realizzate nel quinquennio precedente, valutandone sia l'impegno richiesto in termini di risorse umane e tempi di attuazione, sia i risultati conseguiti da ciascuna azione. Tale analisi ha portato alla predisposizione di schede di prassi aggiornate, che recepiscono le novità tecniche e normative intervenute. In particolare, la prassi n. 1, prevista nell'allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 968/2020, è risultata non più efficiente sotto il profilo costi-benefici, avendo per anni espletato la sua funzione di prevenire i comportamenti elusivi dell'imposta di trascrizione al PRA e, pertanto, se ne propone una revisione integrale.

Precisa che, nell'ottica di un efficientamento e ampliamento delle attività di contrasto, sono state definite le seguenti azioni di contrasto all'evasione aggiuntive: - scheda di prassi n. 1, procedura finalizzata alla radiazione d'ufficio ai sensi dell'art. 96 del D.lgs 285/1992 ("Nuovo Codice della Strada") a seguito di accertamento tributario per omesso versamento dell'imposta regionale di trascrizione e della tassa automobilistica per almeno un triennio consecutivo; - scheda di prassi n. 8, che prevede la radiazione d'ufficio di veicoli intestati a soggetti particolari in attuazione dell'art. 12 della LR 28/2023 ai fini di migliorare la qualità delle banche dati relative ai veicoli, contrastare l'evasione fiscale e conseguire risparmi di spesa connessi alla gestione dell'archivio informatico delle tasse automobilistiche, nonché alla notifica degli atti tributari.

Propone, quindi di aggiornare le prassi in tema di evasione ed elusione dei tributi regionali secondo il contenuto del documento dal titolo *"Aggiornamento delle azioni da integrare nei compiti dell'ufficio tributi per il proseguimento dell'attività di contrasto all'evasione fiscale"*, accluso alla presente, a formarne parte integrante.

Rileva che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

#### LA GIUNTA REGIONALE

- preso atto di quanto riferito dall'Assessore al bilancio, finanza e politiche creditizie, Mauro Baccega, e su sua proposta;
- esaminato l'allegato documento illustrativo delle schede di prassi aggiornate per le attività di contrasto all'evasione fiscale attuate dall'ufficio tributi;
- ritenuto opportuno approvare il documento *"Aggiornamento delle azioni da integrare nei compiti dell'ufficio tributi per il proseguimento dell'attività di contrasto all'evasione fiscale"*, che forma parte integrante della presente deliberazione, in sostituzione delle procedure previste dagli allegati alle deliberazioni della Giunta regionale nn. 968/2020 e 611/2021;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1696 in data 30 dicembre 2024, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2025/2027 e delle connesse disposizioni applicative;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 481 in data 8 maggio 2023 concernente la revisione della Struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale a decorrere dal 1° giugno 2023;
- considerato che la dirigente della Struttura finanze e tributi dell'Assessorato bilancio, finanze e politiche creditizie, ha rilasciato il parere di legittimità favorevole sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;
- ad unanimità di voti favorevoli

#### DELIBERA

1. di ampliare, a partire dall'anno 2026, le azioni previste per il contrasto all'evasione fiscale sui tributi regionali, attraverso l'introduzione delle seguenti attività di controllo:
  - procedura finalizzata alla radiazione d'ufficio ai sensi dell'art. 96 del D.lgs 285/1992 ("Nuovo Codice della Strada") a seguito di accertamento tributario per omesso versamento dell'imposta regionale di trascrizione e della tassa automobilistica per

- almeno un triennio consecutivo (scheda di prassi n. 1);
- procedura finalizzata alla radiazione d'ufficio di veicoli intestati a soggetti particolari in attuazione dell'art. 12 della LR 28/2023 (scheda di prassi n. 8);
2. di approvare il documento *“Aggiornamento delle azioni da integrare nei compiti dell'ufficio tributi per il proseguimento dell'attività di contrasto all'evasione fiscale”* allegato alla presente deliberazione, che ne forma parte integrante, che disciplina le prassi previste a partire dall'anno 2026, in sostituzione di quelle contenute negli allegati alle deliberazioni della Giunta regionale nn. 968/2020 e 611/2021;
  3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
  4. di pubblicare la presente deliberazione e il suo allegato sul sito istituzionale nella sezione dedicata ai tributi.

§

Allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 1636 in data 12 dicembre 2025

## **CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE**

---

**Aggiornamento delle azioni da integrare nei compiti dell'ufficio tributi per il proseguimento dell'attività di contrasto all'evasione fiscale**

## SCHEDA DI PRASSI N.1

### RADIAZIONI D'UFFICIO PER OMESSO VERSAMENTO DELL'IPT

**Procedura per le radiazioni d'ufficio ai sensi dell'art. 96 del D.lgs 285/1992 (“Nuovo Codice della Strada”) a seguito di accertamento tributario per omesso versamento dell’imposta regionale di trascrizione e della tassa automobilistica per almeno un triennio consecutivo.**

L’attività è mirata a indurre all’assolvimento degli obblighi fiscali relativi alla circolazione dei veicoli (IRT/tassa automobilistica/RC auto) soggetti refrattari al compimento dei propri doveri di cittadinanza in quanto non hanno provveduto né all’intestazione del veicolo al PRA né al pagamento dei tributi che ne derivano, nei confronti dei quali, relativamente a un veicolo del quale sono ancora intestatari al momento dell’avvio della procedura in argomento, sono stati emessi i seguenti atti tributari per il recupero de:

- a) l’IRT a seguito dell’atto a tutela del venditore di cui all’art. 2, comma 7, della lr 40/2009
- b) la tassa automobilistica per un triennio consecutivo con data di inizio successiva alla data di acquisto del veicolo.

La procedura può essere schematizzata come di seguito rappresentato:

1. la Struttura competente in materia di tributi censisce i soggetti passivi del tributo verso i quali è stato emesso l’avviso di accertamento IRT a seguito di trascrizione al PRA dell’atto a tutela del venditore e prende in considerazione i nominativi di coloro che tuttora risultano intestatari del veicolo oggetto di accertamento;
2. la Struttura verifica l’eventuale presenza di un triennio consecutivo, con data di inizio successiva alla data di acquisto del veicolo, oggetto di atti tributari notificati all’acquirente divenuti definitivi per omesso pagamento della tassa automobilistica per lo stesso veicolo oggetto di accertamento IRT;
3. delle posizioni di cui al punto 2 si prendono in considerazione esclusivamente:
  - a) i veicoli il cui soggetto passivo risieda nella Regione;
  - b) i veicoli per i quali nessuna formalità sia stata annotata al PRA diversa dal fermo amministrativo;
4. delle posizioni di cui al punto 3, la Struttura verifica presso le banche dati di cui dispone (es. Sicer per accertamenti e incassi, portale di Agenzia Entrate Riscossione – ADER - per ruoli, PRA) il permanere della condizione di insolvenza dell’IRT oggetto di accertamento tributario, anche mediante approfondimenti diretti con ADER);
5. ultimato il controllo di cui al punto 3, la Struttura verifica, tramite l’accesso a specifiche banche dati, l’esistenza in vita dei soggetti passivi cui inviare la comunicazione di avvio del procedimento della cancellazione d’ufficio, verso la quale gli stessi possono chiederne l’interruzione, mediante apposita istanza. In caso di decesso dell’intestatario, la comunicazione è inviata agli eredi, se individuabili;
6. vengono considerati individuabili solo i soggetti passivi cui l’avviso di accertamento sia stato direttamente notificato o se la consegna sia avvenuta tramite una terza persona che ne abbia attestato la ricezione apponendo la propria firma;
7. la Struttura pubblica nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Valle d’Aosta (BURVA) e sul sito istituzionale della Regione i dati necessari all’identificazione dei veicoli, in particolare la targa e, per le persone giuridiche, l’intestatario al PRA, per i quali intende attivare la procedura della radiazione d’ufficio;

8. entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione, i soggetti coinvolti che vogliono interrompere la procedura di radiazione dovranno regolarizzare la propria posizione tributaria, versando le somme ancora dovute per:
  - l'imposta regionale di trascrizione (IRT),
  - le annualità del triennio contestato e quelle per le quali siano presenti degli atti di accertamento tributario divenuti definitivi,
  - la polizza RC Auto per l'anno in corso;
9. in alternativa a quanto richiesto dal punto 8, per interrompere la procedura di radiazione d'ufficio i soggetti interessati possono attestare una delle seguenti condizioni:
  - a) il pagamento di almeno un'annualità della tassa automobilistica relativa al triennio oggetto di esame o di periodi tributari successivi, purché il pagamento sia stato effettuato in data anteriore alla pubblicazione di cui al punto 7;
  - b) il diritto all'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per una o più annualità riferite al triennio di cui al punto 2;
  - c) la vendita del veicolo o altri eventi che ne hanno comportato la perdita del possesso;
10. decorso il termine di sessanta giorni senza che sia stata presentata interruzione, la Struttura competente trasmette l'elenco dei veicoli da radiare al soggetto gestore del PRA ai fini della cancellazione dall'archivio del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) e dall'archivio nazionale dei veicoli di cui all'art. 225 del Codice della Strada.

## **SCHEMA DI PRASSI N. 2**

### **COMPENSAZIONE DEBITI/CREDITI PROCEDURA DI COMPENSAZIONE DEBITI PER TRIBUTI REGIONALI/CREDITI REGIONALI IN ATTUAZIONE ART. 44 LR 30/2009**

L'attività può essere schematizzata come di seguito rappresentato.

Le Strutture regionali eroganti i contributi/sussidi inviano all'ufficio tributi gli elenchi dei potenziali beneficiari individuati da dati anagrafici e dal codice fiscale, con l'indicazione dell'importo del contributo/sussidio spettante.

1. L'ufficio tributi, tramite applicativo SAS sviluppato ad hoc, incrocia massivamente l'elenco ricevuto con i debitori della tassa auto per l'anno di imposta in accertamento che non hanno provveduto a sanare le loro posizioni entro i termini concessi dalla normativa tributaria.

2. Per i soggetti estratti dall'operazione, per cui si può procedere a compensazione sul contributo, l'ufficio tributi verifica che gli importi dei contributi siano capienti per permettere la compensazione dei debiti tributari e, successivamente, procede a:

- richiedere alla struttura erogatrice di effettuare la compensazione del debito con nota inviata al debitore per conoscenza;
- chiedere all'uff. mandati di bloccare il codice creditore sulla procedura contabile Bifi in modo che non siano liquidati creditori con debiti tributari oggetto di compensazione;
- inibire i versamenti per gli IUV dei bollettini pagoPA allegati agli accertamenti tributari: tale operazione non permette di effettuare versamenti spontanei da parte dei debitori in quanto è in atto la procedura di compensazione.

3. Successivamente, l'ufficio liquidatore avvisa l'uff. tributi che intende effettuare le liquidazioni ai debitori di tributi, richiedendo lo sblocco delle posizioni su Bifi e l'uff. tributi invia all'uff. mandati la richiesta di sblocco del creditore per permettere le liquidazioni in compensazione.

4. L'ufficio liquidatore provvede alla liquidazione ai beneficiari con l'emissione a nome del creditore/debitore di 2 distinte liquidazioni:

1. una dell'importo complessivo compensato con la modalità di pagamento "CM - da commutarsi in ordinativo di incasso"

2. l'altra, sempre a favore del creditore, per la differenza, con le modalità di pagamento indicate dallo stesso.

5. L'ufficio mandati inserisce i mandati di pagamento nella procedura contabile nella sezione "mandati provvisori commutabili in ordinativo di incasso".

6. L'ufficio tributi, tramite applicativo SaS, provvede a generare un file xml che, inviato alla in house informatica della Regione, viene sottoposto all'applicativo della contabilità regionale al fine di emettere gli ordinativi d'incasso e vincolarli al mandato di pagamento provvisorio.

7. L'ufficio tributi provvede, sempre tramite un applicativo SaS dedicato, a generare il flusso di pagamenti della tassa automobilistica effettuati in compensazione da inviare al gestore dell'archivio tassa auto per l'alimentazione della sezione "pagamenti".

8. Nell'eventualità di doppio pagamento, l'ufficio tributi procederà all'incasso delle somme in compensazione e al rimborso del doppio pagamento, sempre che non risultino altre pendenze tributarie a carico del soggetto. Nel caso di ulteriori pendenze tributarie, il rimborso potrà essere

disposto per la sola differenza commisurata agli importi delle sanzioni e interessi, per le annualità non ancora accertate.

9. Nell'eventualità di errori o istanze di autotutela tardive accolte dall'ufficio tributi, l'ufficio tributi disporrà un PD di rettifica e provvederà alla liquidazione delle eventuali somme compensate e non dovute.

N.B. Non si procede a compensazioni qualora il credito da erogare sia di importo inferiore al debito di un accertamento definitivo.

Per i debitori per quote affidate all'Agenzia delle entrate-Riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2025, e discaricate automaticamente dopo 5 anni ai sensi dell'art. 3 del D.lgs 29 luglio 2024, n. 110, si procederà a bloccare l'emissione di mandati di pagamento sulla procedura contabile Bifi al fine, eventualmente, di recuperare il credito tramite compensazione.

In prospettiva, e solo qualora gli applicativi informatici siano implementati per permettere una gestione automatizzata massiva, la prassi sopradescritta potrà essere integrata nel modo seguente:

Al fine del blocco dei creditori sulla procedura contabile BIFI, l'ufficio tributi trasmetterà all'ufficio mandati l'elenco di tutti i debitori ai quali sia stato notificato un atto tributario non assolto entro il termine assegnato affinché siano bloccate le liquidazioni a tutti i soggetti censiti come inadempienti.

## **SCHEDA DI PRASSI N. 3**

### **AGEVOLAZIONI IRAP**

#### **Procedura relativa all'attività di verifica sul corretto utilizzo delle agevolazioni IRAP concesse dalla Regione.**

La procedura messa a punto dall'ufficio tributi può essere rappresentata come di seguito esposto.

1. I dati delle dichiarazioni IRAP (in formato xml) vengono scaricati dalla sezione dedicata della banca dati Punto Fisco e sono elaborati con procedure massive (progetto SAS Enterprise Guide) e suddivisi per tipologia di agevolazione/esenzione.
2. Ogni contribuente che ha usufruito di un'agevolazione o esenzione è sottoposto a verifica mediante controllo della rispondenza tra quanto dichiarato e quanto contenuto in altre banche dati e documentazione a disposizione dell'ufficio (Telemaco, sito web Mise, elenco Onlus, ecc.)
3. I contribuenti che risultano non essere in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa per l'agevolazione indicata in sede di dichiarazione, sono sottoposti a ulteriori controlli per accertare se, sulla scorta dei dati inseriti in dichiarazione, possano beneficiare di altre agevolazioni Irap, ciò al fine di scongiurare che l'anomalia risieda solo nell'utilizzo di un codice di agevolazione errato (anomalia formale ma non sostanziale).
4. A seguito delle verifiche effettuate, l'Ufficio tributi invita quindi i soggetti che non possiedono i requisiti previsti dalla normativa regionale a voler trasmettere le loro osservazioni nel caso in cui ritenessero la loro posizione regolare, oppure a sanare la situazione debitoria avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso. L'invito si concretizza con l'invio di una nota, trasmessa di norma tramite PEC, al contribuente oppure, laddove espressamente richiesto in dichiarazione, all'intermediario finanziario che ha curato la compilazione della dichiarazione.
5. Al termine della fase di contradditorio, l'ufficio, nonostante l'invio della documentazione da parte dei contribuenti, provvede ad accertare la regolarizzazione della posizione debitoria mediante l'estrazione su Punto Fisco dei dati riferiti ai versamenti tramite modello F24. Tale operazione, al fine di evitare future segnalazioni errate all'Agenzia delle Entrate, viene svolta anche per i soggetti che non hanno presentato documentazione.
6. A seguito dell'ulteriore verifica, l'ufficio tributi provvede a stilare l'elenco dei soggetti irregolari, e in virtù della concezione di gestione dell'Irap, a stabilire l'elenco da trasmettere a Agenzia delle Entrate per i successivi accertamenti fiscali. Dall'elenco sono esclusi i contribuenti che, in base alla normativa regionale, presentano un debito inferiore al minimo (< a 30,00 euro) o per il quale non conviene richiedere l'accertamento in quanto la pratica gestita da Agenzia delle entrate risulterebbe più onerosa rispetto all'imposta da recuperare. I contribuenti recidivi, ovvero con un debito inferiore al minimo accertabile per più anni d'imposta, vengono segnalati all'Agenzia delle Entrate ai fini di una valutazione delle possibili attività di recupero.

## SCHEMA DI PRASSI N.4

### VEICOLI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE

#### Procedura di verifica del possesso dei requisiti per la fruizione dell'esenzione dal bollo auto sui veicoli a basso impatto ambientale

La procedura messa a punto dall'ufficio tributi per i veicoli ad alimentazione ibrida termico/elettrica, è attualmente applicata:

- ai veicoli ad alimentazione esclusiva elettrica i quali beneficiano, ai sensi dell'art. 9, comma 7, della lr. 28/2023 di ulteriori 3 anni di esenzione oltre al quinquennio previsto dal legislatore statale. In caso di accertamenti definitivi non assolti su altri veicoli in possesso dell'intestatario, è revocata l'esenzione per il triennio supplementare di competenza regionale;
- in via residuale, ai veicoli ibridi immatricolati entro il 31 dicembre 2022 per i quali non è ancora scaduto il termine dell'agevolazione tributaria. In caso di accertamenti definitivi non assolti su altri veicoli in possesso dell'intestatario, l'esenzione è revocata.

La prassi può essere schematizzata come di seguito descritto.

1. Dalla banca dati delle tasse automobilistiche, alimentata dai dati del Pubblico Registro Automobilistico, sono estratti i dati dei possessori di veicoli (in particolare il codice fiscale) che fruiscono dell'agevolazione regionale per i veicoli a basso impatto ambientale.
2. I codici fiscali dei possessori di veicoli a basso impatto ambientale sono confrontati con i dati dei destinatari di avvisi di accertamento per mancato versamento delle tasse automobilistiche emessi dalla Regione per gli anni di imposta non ancora andati a ruolo.
3. Ai contribuenti in posizione irregolare, l'ufficio tributi può eventualmente inviare una nota di sollecito al pagamento delle tasse auto pendenti da effettuare entro un termine assegnato. La nota è trasmessa tramite PEC o con raccomandata con ricevuta di ritorno.
4. Coloro che non regolarizzano la loro posizione entro il termine concesso, sono oggetto di una comunicazione di revoca dell'esenzione non essendo rispettate le condizioni previste dalla norma per poterne fruire. Anche in questo caso la comunicazione avviene tramite PEC o con raccomandata con ricevuta di ritorno.
5. Con riferimento ai contribuenti che hanno accolto l'invito a regolarizzare la loro posizione l'ufficio tributi procede anche a verificare l'eventuale reiterazione dei mancati pagamenti, nel qual caso viene inviata la comunicazione di decadenza dal beneficio senza procedere ad ulteriori note di sollecito.
6. La decadenza dal beneficio comporta l'obbligo di pagamento delle tasse automobilistiche per il veicolo a basso impatto ambientale, per cui nel caso in cui i contribuenti non dovessero provvedere al pagamento spontaneo sarà loro inviato un avviso di accertamento tributario prima dello scadere del termine di prescrizione.

## **SCHEMA DI PRASSI N.5**

### **TARGHE-PROVA**

#### **Procedura di verifica del rispetto dell'obbligo di pagamento delle tasse auto da parte dei soggetti autorizzati all'uso di targhe-prova**

La procedura adottata dall'ufficio tributi può essere descritta come di seguito rappresentato.

1. L'ufficio tributi richiede alla Motorizzazione civile i dati relativi ai soggetti autorizzati all'uso di targhe-prova, in assenza della comunicazione prevista dall'art. 23 del D.P.R. n. 39/1953, che provvede all'estrazione dei dati richiesti e alla loro trasmissione.
2. L'ufficio tributi verifica puntualmente, sulla banca dati delle tasse automobilistiche, l'adempimento spontaneo dei possessori di targhe-prova in relazione al versamento delle tasse automobilistiche.
3. Ai soggetti in posizione irregolare è inviata una nota di sollecito al pagamento delle tasse auto pendenti da effettuare entro un termine assegnato. La nota è trasmessa tramite PEC o con raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le posizioni debitorie di coloro che non regolarizzano la loro posizione entro il termine concesso, sono iscritte direttamente a ruolo.

## **SCHEMA DI PRASSI N.6**

### **REQUISITI RIVENDITORI AUTO**

#### **Procedura di verifica del rispetto dei requisiti per l'interruzione dell'obbligo di pagamento della tassa automobilistica (cd. "sospensione") di cui all'art. 11 della Legge Regionale n. 28/2023.**

La procedura adottata dall'ufficio tributi può essere descritta in due fasi, come qui di seguito specificato:

FASE A: aggiornamento annuale dell'elenco dei soggetti esercenti in Valle d'Aosta il commercio di veicoli. Può essere riassunta nei seguenti punti:

1. L'ufficio tributi richiede all'ACI l'estrazione dell'elenco dei veicoli acquistati nell'anno precedente tramite cd "minivoltura" (vale a dire la procedura semplificata per l'intestazione dei veicoli prevista per i rivenditori di veicoli);
2. L'ufficio tributi richiede alla Camera di Commercio l'estrazione dell'elenco dei soggetti esercenti con codice attività riferito al commercio di veicoli, sia nuovi che usati;
3. L'ufficio tributi verifica che le anagrafiche dei concessionari auto presenti nell'elenco dell'ACI di cui al punto 1 siano presenti nell'elenco della Camera di Commercio di cui al punto 2 e aggiorna conseguentemente l'elenco degli esercenti l'attività di rivendita degli autoveicoli;

FASE B: controlli sui veicoli che beneficiano dell'agevolazione tributaria. Può essere riassunta nei seguenti punti:

1. L'ufficio tributi verifica, ai sensi dell'art. 11, commi 2 e 4, della Legge regionale n. 28/2023, la presenza di un "bollo auto" in corso di validità al momento dell'attivazione della "sospensione" e, qualora siano riscontrate anomalie, è richiesta la regolarizzazione della tassa;

2. L'ufficio tributi accerta che alla data di acquisto i veicoli posti in sospensione non abbiano come destinazione d'uso "di terzi", la quale indica che i mezzi sono noleggiati, con la conseguente decadenza dal beneficio della sospensione ai sensi dell'art. 11, comma 3, della Legge regionale 28/2023.
3. L'ufficio tributi verifica, in base al comma 5, art. 11 della Legge regionale 28/2023, che i veicoli posti in sospensione non siano coperti da assicurazione RC Auto, eventualità che implicitamente segnala la circolazione del veicolo sulle strade pubbliche e la conseguente decadenza dal beneficio della sospensione.

## **SCHEMA DI PRASSI N. 7**

### **COMPLIANCE FISCALE**

**Iniziativa di rafforzamento della compliance fiscale da parte degli eletti nel Consiglio regionale e dei dirigenti della Regione e del Consiglio regionale, nonché dei dirigenti scolastici e tecnici alle dipendenze dell'Amministrazione scolastica regionale.**

La Struttura finanze e tributi, nell'ambito della sua attività istituzionale, ha come compito quello di verificare che i contribuenti assolvano al loro dovere di contribuire alle spese pubbliche. A livello di tributi regionali, attualmente, tale verifica trova la sua maggiore realizzazione nell'ambito delle tasse automobilistiche.

Al fine di contrastare la rappresentazione negativa che spesso accompagna il settore pubblico e contribuire a proporre un'immagine eticamente corretta della Regione e del Consiglio regionale, si mette in atto un'azione volta a rammentare un comportamento coerente a quanti svolgono incarichi nelle massime istituzioni regionali, con particolare riguardo agli adempimenti fiscali, in primis con riferimento ai tributi propri regionali, tra cui spiccano le tasse automobilistiche.

Per l'attuazione dell'iniziativa di seguito illustrata è prevista la collaborazione con il Coordinatore del Dipartimento personale e organizzazione della Regione, il Segretario generale del Consiglio regionale e il Sovraintendente agli Studi.

I soggetti coinvolti nell'azione di sensibilizzazione sono individuati negli amministratori regionali, nei dirigenti della Regione e del Consiglio regionale, nonché i dirigenti scolastici e tecnici dipendenti dalla Sovraintendenza agli Studi, comprendendo i dirigenti di tutti i livelli, sia in ruolo che con incarichi temporanei o fiduciari.

L'iniziativa consiste in un invito alla verifica della propria situazione fiscale di ogni soggetto individuato per quanto attiene ai tributi regionali, con particolare attenzione per l'assolvimento delle tasse automobilistiche regionali, e si articola nelle fasi di seguito esposte.

**A. Procedura per gli eletti in Consiglio regionale:**

1. All'atto dell'insediamento del nuovo Consiglio regionale, il Segretario del Consiglio consegna ai nuovi Consiglieri un documento che contiene le informazioni relative all'iniziativa e rammenta l'obbligo tributario dovuto da tutti i cittadini invitando gli eletti a verificare ognuno la propria posizione individuale, con particolare attenzione per i tributi regionali, fra cui le tasse automobilistiche, tenuto anche conto delle possibili conseguenze a seguito dell'eventuale sussistenza della causa di incompatibilità con la carica di Consigliere regionale;
2. l'ufficio tributi della struttura finanze e tributi verifica tempestivamente le singole posizioni degli eletti con riferimento ai tributi regionali gestiti direttamente dalla Regione, ovvero le tasse automobilistiche e l'imposta regionale di trascrizione;
3. al contempo, l'ufficio tributi della Struttura finanze e tributi invia all'ufficio controlli della direzione regionale di Agenzia delle entrate una richiesta di verifica sulle posizioni degli eletti e di segnalazione dell'eventuale esistenza di debiti certi, liquidi ed esigibili per i tributi regionali gestiti in convenzione (Irap e addizionale regionale all'Irpef);
4. in relazione ai tributi in gestione diretta, l'ufficio tributi invia una comunicazione ad personam a tutti gli eletti contenente un prospetto dei veicoli di proprietà o nella disponibilità e dell'esito della verifica per ogni veicolo. La comunicazione è inviata con protocollo riservato presso le sedi

istituzionali dei destinatari. Coloro che risultano in situazione non regolare sono invitati a regolarizzare la loro posizione entro 30 giorni dalla comunicazione della presenza di irregolarità e a iscriversi al servizio “RicordaLaScadenza” nell’ottica di una maggiore compliance fiscale per il futuro;

5. coloro che non risultano aver regolarizzato la loro posizione, per i tributi in gestione diretta, entro il termine assegnato sono oggetto di segnalazione al Segretario generale del Consiglio, così come sono tempestivamente segnalati al Segretario generale del Consiglio i risultati delle verifiche richieste ad Agenzia delle entrate sui tributi regionali gestiti in convenzione;

6. qualora le irregolarità riscontrate non siano ancora state accertate con avviso di accertamento tributario, laddove il consigliere non abbia accolto l’invito a regolarizzare la sua posizione, sono emessi i relativi avvisi di accertamento e, allo scadere del termine per la definitività dell’accertamento, anche tali posizioni sono segnalate al Segretario generale del Consiglio. Il Segretario generale può concedere, su richiesta del consigliere, la compensazione volontaria dagli emolumenti spettanti delle somme dovute alla Regione per i tributi in gestione diretta entro il termine per la definitività degli avvisi di accertamento;

7. la procedura prevista ai punti precedenti è applicata nel corso della legislatura, ad ogni nomina di nuovi consiglieri, anche nel caso di sostituzioni temporanee;

8. per le annualità successive a quelle verificate in occasione dell’insediamento del nuovo Consiglio regionale e fino al termine della legislatura, si procede alla contestazione del mancato versamento delle tasse automobilistiche con avvisi di accertamento emessi nell’ordinaria attività dell’ufficio, come per gli altri contribuenti. Gli eventuali accertamenti non pagati dai Consiglieri entro il termine di legge previsto, divengono definitivi, e sono estratti dalla procedura, prima delle elaborazioni per l’invio a ruolo, per essere segnalati al Segretario del Consiglio regionale ai fini della loro regolarizzazione, in quanto debiti certi, liquidi ed esigibili.

#### B- Procedura per i dirigenti della Regione e del Consiglio regionale:

1. all’atto dell’attribuzione degli incarichi dirigenziali, nonché degli incarichi fiduciari della Regione e del Consiglio regionale, l’ufficio tributi della Struttura finanze e tributi predisponde l’elenco contenente i dati relativi ai nuovi dirigenti della Regione e del Consiglio e, previa conferma dell’ufficio competente del Dipartimento personale e organizzazione per l’individuazione dei dirigenti aventi domicilio fiscale in Valle d’Aosta, procede alla verifica delle singole posizioni con riferimento ai tributi regionali gestiti direttamente, ovvero le tasse automobilistiche e l’imposta regionale di trascrizione;

2. l’ufficio tributi invia a tutti i dirigenti una comunicazione ad personam contenente un prospetto dei veicoli di proprietà o nella disponibilità e dell’esito della verifica per ogni veicolo. La comunicazione è inviata tramite protocollo riservato all’indirizzo d’ufficio dei dirigenti. Coloro che risultano in situazione non regolare sono invitati a regolarizzare la loro posizione e a iscriversi al servizio “RicordaLaScadenza” nell’ottica di una maggiore compliance fiscale per il futuro;

3. qualora i dirigenti destinatari di avvisi di accertamento tributario notificati non provvedano a sanare la loro posizione entro il termine previsto dalla normativa vigente, è attivata, in collaborazione con il competente ufficio del Dipartimento del personale della Regione, la procedura volta al recupero delle somme dovute mediante la compensazione legale dei debiti di cui all’art. 44 della LR 30/2009 dagli stipendi, in modo da evitarne l’iscrizione a ruolo con ulteriore dilazione del recupero.

C- Procedura per i dirigenti scolastici e tecnici della Sovraintendenza agli studi:

1. all'atto dell'attribuzione degli incarichi dirigenziali ai dirigenti scolastici e ai dirigenti tecnici in servizio alle dipendenze dell'Amministrazione scolastica regionale, l'ufficio tributi della struttura finanze e tributi predispone l'elenco contenente i dati relativi ai nuovi dirigenti e, previa conferma dell'ufficio competente del Dipartimento Sovraintendenza agli studi per l'individuazione dei dirigenti aventi domicilio fiscale in Valle d'Aosta, procede alla verifica delle singole posizioni con riferimento ai tributi regionali gestiti direttamente, ovvero le tasse automobilistiche e l'imposta regionale di trascrizione;
2. l'ufficio tributi invia ai dirigenti scolastici e tecnici individuati una comunicazione ad personam contenente un prospetto dei veicoli di proprietà o nella disponibilità e dell'esito della verifica per ogni veicolo. La comunicazione è inviata tramite protocollo riservato all'indirizzo della sede di assegnazione dei dirigenti. Coloro che risultano in situazione non regolare sono invitati a regolarizzare la loro posizione e a iscriversi al servizio "RicordaLaScadenza" nell'ottica di una maggiore compliance fiscale per il futuro;
3. qualora i dirigenti destinatari di avvisi di accertamento tributario notificati non provvedano a sanare la loro posizione entro il termine previsto dalla normativa vigente, è attivata, in collaborazione con il competente ufficio della Struttura personale scolastico, la procedura volta al recupero delle somme dovute mediante la compensazione legale dei debiti di cui all'art. 44 della LR 30/2009 sugli stipendi, in modo da evitarne l'iscrizione a ruolo con ulteriore dilazione del recupero.

## SCHEMA DI PRASSI N. 8

### RADIAZIONI D'UFFICIO PER SOGGETTI PARTICOLARI

**Procedura per la radiazione d'ufficio di veicoli intestati a soggetti particolari in attuazione dell'art. 12 della LR 28/2023 ai fini di migliorare la qualità delle banche dati relative ai veicoli, contrastare l'evasione fiscale e conseguire risparmi di spesa connessi alla gestione dell'archivio informatico delle tasse automobilistiche, nonché alla notifica degli atti tributari**

L'attività è mirata a eliminare dall'archivio del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) e dall'archivio nazionale dei veicoli di cui all'art. 225 del Codice della Strada (archivio nazionale dei veicoli della Motorizzazione Civile) i veicoli presumibilmente non più circolanti, o ceduti a soggetti ignoti, per i quali i soggetti interessati non hanno provveduto a richiedere gli aggiornamenti delle banche dati.

L'azione si applica ai veicoli intestati a soggetti defunti o certificati irreperibili da oltre 10 anni, o intestati a società estinte, o cessate, anche a seguito della chiusura di procedure concorsuali.

La procedura può essere schematizzata come di seguito rappresentato:

1. la Struttura competente in materia di tributi individua con proprio atto amministrativo il triennio per il quale risultò omesso il pagamento della tassa automobilistica, o della tassa fissa di circolazione per i veicoli ultratrentennali;
2. la Struttura estrae dall'archivio delle tasse automobilistiche le posizioni da esaminare, abbinando il codice fiscale e la targa del veicolo, che presentano le seguenti caratteristiche:
  - veicoli con omesso pagamento, per ognuno degli anni del triennio individuato;
  - nominativi di coloro che alla data dell'estrazione risultano ancora intestatari al PRA del veicolo per il quale avevano omesso di assolvere l'obbligo tributario nel triennio individuato;
3. per le posizioni di cui al punto 2, eventualmente rappresentate da campioni estratti attraverso procedure discrezionali o statistiche, la Struttura, tramite l'accesso a specifiche banche dati, verifica la presenza delle seguenti condizioni:
  - a) l'eventuale decesso, o irreperibilità, dell'intestatario da almeno 10 anni dalla data dell'estrazione dei dati di cui al punto 2, (per i soggetti irreperibili si potrebbero chiedere ai comuni, oppure mediante accesso all'ANPR, gli elenchi di coloro che permangono in condizioni di irreperibilità da 10 anni)
  - b) l'eventuale intestazione a società estinte o cessate, anche a seguito della chiusura di procedure concorsuali, cancellate dal Registro Imprese;
4. delle posizioni di cui ai punti 3 a) e 3 b) si prendono esclusivamente in considerazione:
  - a) i veicoli per i quali nessuna formalità sia stata annotata al PRA, diversa dal fermo amministrativo richiesto dall'agente della riscossione,
  - b) i veicoli non coperti da polizza assicurativa per la responsabilità civile (R.C. auto) nel triennio individuato;
5. la Struttura, ultimati i controlli di cui al punto 4), pubblica nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Valle d'Aosta (BURVA) e sul sito istituzionale della Regione i dati personali necessari all'identificazione dei mezzi, in particolare la targa e, ove possibile, l'intestatario al PRA, per i quali intende attivare la procedura della radiazione d'ufficio;

6. limitatamente agli eredi dei soggetti defunti interessati dalla procedura di radiazione, se individuabili, la Struttura invia la comunicazione di avvio del procedimento della cancellazione d'ufficio, verso la quale gli stessi possono proporre opposizione, mediante apposita istanza, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione nel BURVA;
7. entro lo stesso termine, anche gli altri soggetti coinvolti possono chiedere l'interruzione della procedura di cancellazione d'ufficio con apposita domanda, da presentare sempre alla Struttura competente in materia di tributi, alla quale dovranno essere allegate le ricevute relative:
  - a) al pagamento delle cartelle emesse dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione riferite alle tasse automobilistiche per il triennio di cui al punto 1;
  - b) al versamento del premio della polizza RC Auto per l'anno in corso;
8. in alternativa alla documentazione di cui ai punti 6 e 7, i soggetti interessati possono attestare una delle seguenti condizioni:
  - a) il diritto all'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per una o più annualità riferite al triennio di cui al punto 1;
  - b) la vendita del veicolo o altri eventi che ne hanno comportato la perdita del possesso. In questo caso per evitare la radiazione d'ufficio, l'evento in questione dovrà essere trascritto o annotato al PRA;
9. decorso il termine di sessanta giorni senza che sia stata presentata opposizione o richiesta di interruzione, la Struttura competente trasmette l'elenco dei veicoli da radiare al soggetto gestore del PRA ai fini della cancellazione dall'archivio del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) e dall'archivio nazionale dei veicoli di cui all'art. 225 del Codice della Strada.